

False comunicazioni: la sede dell'Autorità non sempre individua il giudice del reato

Il delitto di cui all'art. 2638 comma 1 c.c. potrebbe consumarsi anche in sede di ispezione presso la società da parte di rappresentanti dell'autorità

/ Maurizio MEOLI

La fattispecie di false informazioni all'autorità di vigilanza (art. 2638 comma 1 c.c.) si perfeziona nel momento in cui le comunicazioni vengono **portate a conoscenza** – o siano comunque conoscibili, per effetto della loro divulgazione – **dell'autorità** destinataria delle stesse. A stabilirlo è il Trib. di Milano, sentenza 25 febbraio 2013 n. 1934.

Ai sensi dell'art. 2638 comma 1 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, **al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza**, espongono **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

Il comma successivo punisce con la medesima pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, **in qualsiasi forma**, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ne ostacolano le funzioni**.

Il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 c.c. – osserva in primo luogo il Tribunale di Milano – è un reato di **mera condotta** e di **pericolo concreto**, punito a titolo di **dolo specifico**, rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Esso, quindi, si perfeziona con il compimento dell'azione descritta, mentre l'effettivo conseguimento dello scopo perseguito dall'agente rileva unicamente ai fini della configurabilità del profilo psicologico.

La fattispecie contemplata nel comma successivo, invece, è **reato di danno**. Infatti, l'ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza costituisce l'evento del reato (*contra* Cass. 19 dicembre 2012 n. 49362). La condotta incriminata consiste, dunque, nel fatto dei soggetti normativamente individuati che, **in qualsiasi forma** (omissioni, distruzioni, alterazioni, occultamenti, condotte ostruzionistiche), **ostacolano consapevolmente** le funzioni di vigilanza delle predette autorità;

dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per l'integrazione del reato è sufficiente il **dolo generico**.

Da tali diversità strutturali conseguono differenze anche sulla consumazione del reato: il primo si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le informazioni vengono **esposte nelle comunicazioni dirette** all'autorità pubblica di vigilanza, il secondo, invece, nel momento e nel luogo in cui **si realizza l'attività di intralcio**.

In ordine al momento consumativo del primo reato, peraltro, la sentenza ricorda l'esistenza di due differenti ricostruzioni: secondo taluni, il momento consumativo coinciderebbe con quello in cui la comunicazione viene **posta a conoscenza dell'autorità**; secondo altri, invece, rileverebbe l'atto di esposizione ovvero il momento ed il luogo in cui la comunicazione **esce dalla sfera giuridica** del soggetto agente, a prescindere dal raggiungimento del suo destinatario.

Tali differenti ricostruzioni devono essere valutate alla luce della natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, nella quale il pericolo è elemento del fatto tipico la cui ricorrenza è determinante per la relativa configurazione. Ebbene, osservano i giudici milanesi, la "concreta pericolosità" della comunicazione non deve ricercarsi solo nella "qualità" del falso, ma anche nella "**modalità di esposizione**"; esposizione che deve essere contenuta "**nelle comunicazioni all'autorità**" (requisito da cui emerge una chiara relazionalità e direzionalità dell'informativa). Le comunicazioni, cioè, non solo devono essere fuoriuscite dalla sfera di disponibilità del dichiarante, ma devono anche essere fruibili ed oggettivamente percepibili dal destinatario. Di conseguenza, il reato si consuma nel momento in cui le comunicazioni vengono portate a conoscenza – o siano comunque conoscibili, per effetto della loro divulgazione – dell'autorità destinataria delle stesse (*cfr.* Cass. 20 luglio 2011 n. 28932). Allora, la competenza per territorio **non può individuarsi in via generale** ed una volta per tutte nel luogo in cui ha sede l'autorità destinataria delle comunicazioni, ma deve essere individuata in concreto, volta per volta, avendo riguardo alle caratteristiche ed alle modalità intrinseche delle "comunicazioni" ed al momento ed al luogo in cui l'autorità destinataria è posta in grado di averne cognizione. Ad esempio, il reato si consuma nel luogo **dove ha sede l'autorità** nel caso di invio della comunicazione ad essa via posta o fax, mentre si consuma nel luogo di comunicazione laddove questa sia effettuata **direttamente a rappresentanti** dell'autorità nel corso di un'ispezione.